

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Tel.: 0921336086 Fax: 0921336851 Cod. Fiscale/Part. IVA N. 00324270834

ORDINANZA SINDACALE N. 45 del 31.08.2019

Oggetto: Istituzione deposito temporaneo r.s.u. e per categorie omogenee di rifiuti non pericolosi provenienti e prodotti durante le attività di gestione del servizio di raccolta dei rr.ss.uu..

IL SINDACO

PREMESSO che si rileva la necessità di realizzare un deposito temporaneo di r.s.u. non pericolosi provenienti e prodotti durante le attività di gestione del servizio di raccolta dei rr.ss.uu.;

VISTA la definizione di deposito temporaneo dettata dall'art.183, comma 1, lett. m) del testo Unico Ambientale, così come modificata dal D.Lgs. n.4/2008, che definisce deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle seguenti condizioni:

- 1) I rifiuti, depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorodibifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
- 2) I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle, seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quanto il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 30 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi;
 - in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

- 5) Per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e nel mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Dato Atto che:

1. I rifiuti da depositare per categorie omogenee nei cinque cassoni, sono costituiti da rifiuti provenienti dalla raccolta dei rr.ss.uu.;
2. I rifiuti da depositare non appartengono a nessuna delle categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, per le quali sono fissate particolari modalità di gestione del deposito temporaneo;

VISTO l'Ordinanza Sindacale n. 44 del 31.08.2019 con la quale è stato affidato alla ditta "Nuova Pulisan Sud s.r.l." da Castel di Lucio - P.Iva 01 490 460 837 il servizio di raccolta porta a porta rr.ss.uu. indifferenziati e dei rifiuti differenziati, omnicomprensivo del trasporto in discarica e/o nei centri di raccolta differenziata, e/o centro di compostaggio, per il periodo dal 01 settembre al 29 febbraio 2020 (carta e cartone, vetro e lattine, plastica ed ingombranti);

RITENUTO che nell'ambito della raccolta dei rifiuti non pericolosi provenienti e prodotti durante l'attività di gestione del servizio di raccolta dei rr.ss.uu. occorre istituire un deposito temporaneo;

VISTO che è stato individuato lo spazio comunale nel vecchio campetto da tennis in località "Santisi" ove collocare tre cassoni scaricabili da utilizzare come deposito temporaneo per effettuare il raggruppamento per categorie omogenee di rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, intendendo per luogo di produzione tutto il territorio urbano oggetto di gestione da parte dei servizi di raccolta dei rr.ss.uu.;

VISTO altresì che per configurare un deposito temporaneo, il luogo non va circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventuale estendere ad altro sito nella disponibilità del produttore, purché vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene (C.S.C. - Sent. n. 28204 del 18/07/2011) e la sosta abbia carattere provvisorio in attesa di un immediato invio a destinazione dei materiali.

VISTO il D.Lgs. 205/2010, il D.Lgs. 152/2006 e s.m.L., il D.Lgs. 4/2008, la Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984;

ORDINA

L'istituzione di un deposito temporaneo nello spazio comunale in località "Santisi" nel vecchio campetto da tennis, ove collocare cinque cassoni scaricabili da utilizzare come deposito temporaneo per effettuare il raggruppamento per categorie omogenee di rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, intendendo per luogo di produzione tutto il territorio urbano oggetto di gestione da parte dei servizi di raccolta dei rr.ss.uu.;

Copia della presente ordinanza viene notificata alla ditta Nuova Pulisan Sud s.r.l. che attualmente gestisce il servizio di raccolta e conferimento dei rr.ss.uu., oltre la raccolta porta a porta, provvedendo anche al loro trasporto nei centri di messa in riserva per la raccolta differenziata (carta e cartone, vetro e lattine, plastica ed ingombranti);

Avverso la presente è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il TAR competente entro 60 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, ricorso gerarchico al Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale, li 31.08.2019

Il Sindaco
Dott. Sebastiano Adamo